

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
I^a SEZIONE
L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 224/CGF
(2010/2011)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 146/CGF – RIUNIONE DEL 14 GENNAIO 2011

I° Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Prof. Vincenzo Fortunato, Dr. Salvatore Mezzacapo, Dr. Lucio Molinari – Componenti; Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DELLA JUVENTUS FOOTBALL CLUB AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 40.000,00 CON DIFFIDA, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA JUVENTUS/FIORENTINA DEL 27.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti - Serie A – Com. Uff. n. 85 del 30.11.2010)

Con decisione resa pubblica con Com. Uff. n. 85 del 30.11.2010, il Giudice Sportivo Nazionale ha inflitto alla Juventus F.C. S.p.A. la sanzione dell'ammenda di €40.000,00 con diffida a titolo di responsabilità oggettiva *“per avere suoi sostenitori, al 9°, 10° e 18° primo tempo, lanciato nel settore occupato dai tifosi avversari tre petardi, con conseguenze lesive per uno di essi.”* Come si legge, quindi, nella citata decisione l'entità della sanzione è stata *“attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettere a) e b) C.G.S. per avere la società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza”*.

I fatti di cui è questione sono relativi alla gara Juventus/Fiorentina del 27.11.2010.

Avverso la decisione del giudice di prime cure, ha interposto reclamo la società Juventus F.C., chiedendo in via principale l'annullamento della sanzione inflitta ed in via subordinata che essa venga contenuta nei minimi, con esclusione della comminata diffida.

A sostegno delle conclusioni rassegnate, la reclamante deduce, premessa una ricostruzione del più complesso contesto in cui inquadrare i fatti di cui è questione, l'erroneità della decisione del Giudice Sportivo Nazionale laddove nel mentre si riconoscono sussistenti le attenuanti di cui alle lettere a) e b) del citato art. 13 C.G.S. non è stata riconosciuta anche l'attenuante di cui alla lettera e). La concorrenza delle tre citate circostanze attenuanti avrebbe prodotto l'esimente.

In via subordinata, la reclamante deduce eccessiva onerosità dell'ammenda comminata.

Alla riunione odierna è comparso il difensore della reclamante, il quale ha ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni difensive, richiamandosi alle conclusioni già rassegnate.

La Corte, letto l'atto di gravame, sentito il difensore della reclamante ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene siano infondate sia la domanda principale intesa all'annullamento della sanzione irrogata alla Juventus F.C. che la subordinata richiesta di rimodulazione della sanzione medesima ai suoi minimi edittali e con esclusione della diffida.

Ritiene, infatti, la Corte congrua, nel caso della specie, la sanzione dell'ammenda pari ad € 30.000,00 con conservazione della diffida ed in questi termini è quindi rimodulata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.

A giudizio di questa Corte, infatti, non è sostenibile la tesi dedotta in via principale, intesa a sostenere la ricorrenza nel caso di specie della esimente di cui all'art. 13 C.G.S. Il Giudice Sportivo, invero, non si è espressamente pronunciato sul punto, essendosi in positivo limitato a ritenere espressamente la sussistenza delle attenuanti di cui alle lettere a) e b). In effetti, pur dovendosi considerare che la reclamante era la squadra ospite, ritiene la Corte che non possa con sicurezza affermarsi la sussistenza della terza invocata attenuante in ragione della difficoltà a graduare la sufficienza della prevenzione e della vigilanza posta in essere dalla società. Sufficienza che, sul piano logico, deve tuttavia ritenersi esclusa in ragione proprio dei fatti accaduti e sanzionati. Non si vuole cioè dire che la società reclamante ha omesso di porre in essere meccanismi, appunto, di prevenzione e vigilanza, quanto piuttosto che gli stessi sono risultati nel caso di specie insufficienti, avuto anche riguardo alle specificità nello stesso reclamo rappresentate.

Così come non può non considerarsi lo specifico precedente, di cui peraltro al recentissimo incontro Brescia/Juventus dell'11.11.2010, che vede la odierna reclamante già sanzionata proprio per esplosione di un petardo e lancio di fumogeni da parte dei propri sostenitori.

Nel caso di cui all'odierno reclamo, infine, vale pure ricordare che il lancio dei petardi è stato anche distanziato nel tempo (esattamente, una prima volta al 9° ed al 10° e quindi al 18° del primo tempo), il che non consente di ritenere di essere dinanzi ad un episodio occasionale.

Tuttavia, pur disponendo di conservare la diffida di cui alla sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, appare equo e ragionevole ridurre da 40.000,00 a 30.000,00 euro l'importo dell'ammenda.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Juventus Football Club di Torino, riduce la sanzione dell'ammenda ad €30.000,00 permanendo la diffida.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II° Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dr. Vito Giampietro, Dr. Salvatore Mezzacapo, Dr. Lucio Molinari – Componenti; Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

2) RICORSO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL SIG. IODICE GIUSEPPE, PROCURATORE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ GALLIPOLI CALCIO S.R.L., DALLA VIOLAZIONE DELL'ART. 85, LETT. B), PARAGRAFO VIII) PUNTO 1) DELLE N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 3 DEL C.G.S. ED ALL'ART. 90, COMMA 2 DELLE N.O.I.F. ASCRITTE CON PROPRIO DEFERIMENTO N. 2771/258PF\10-11/SP/BLP DEL 9.11.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n, 33/CDN del 30.11.2010)

Con ricorso ritualmente proposto il Procuratore Federale ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 33/CDN del 30.11.2010) con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale ha prosciolto il signor Iodice Giuseppe, procuratore e legale rappresentante della società Gallipoli Calcio S.r.l., dalla contestata incolpazione della violazione dell'art. 85, lett. b), par. VIII, punto 1°, N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S. e dell'art. 90, comma 2, N.O.I.F..

Con i motivi scritti il Procuratore Federale ha eccepito l'erronea e falsa applicazione del principio di immedesimazione organica come statuito dalla normativa federale e dalla giurisprudenza in tema di violazioni gestionali ed economico-finanziarie, di talché il dirigente deferito non avrebbe potuto essere esonerato dagli addebiti contestatigli con l'atto di deferimento, non avendo alcun rilievo che egli non avesse, come ex adverso rilevato, poteri di spesa o disposizione di somme; concludeva, pertanto, per l'affermazione della responsabilità disciplinare e la irrogazione della inibizione per la durata di mesi due ovvero quella ritenuta di giustizia.

Il signor Iodice Giuseppe, con tempestive controdeduzioni, contestava il fondamento della prospettazione d'accusa, richiamando il contenuto della procura notarile 19.1.2010 rilasciatagli dal

signor D'Odorico Daniele, A.U. della società Gallipoli Calcio S.r.l., da cui si evinceva il suo esclusivo ruolo di carattere prettamente tecnico-sportivo e non già contabile-amministrativo.

Osservava, altresì, che per analoghi addebiti la Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento delle sue difese, lo aveva prosciolto dalle relative incolpazioni ascrittegli.

Rilevava, infine, che in data 19.1.2010 il Tribunale di Lecce, come da visura che il deferito allegava, aveva nominato "Amministratore Giudiziario" il Dott. Ivano Carpentieri di talché erano venuti meno i poteri attribuitigli dal signor D'Odorico Daniele con procura notarile sovra richiamata.

Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso del Procuratore Federale e conferma della decisione gravata.

Alla seduta del 14.1.2011, fissata davanti alla C.G.F. - 1^a Sezione Giudicante, sono comparsi il rappresentante della Procura Federale e personalmente il signor Iodice Giuseppe, i quali hanno, rispettivamente, illustrato le proprie tesi.

Il ricorso è privo di fondamento e deve, pertanto, essere respinto.

Osserva, infatti, questa Corte che la decisione del Tribunale di Lecce 19.1.2010, prodotta dal deferito, aveva fatto cessare, in capo al signor Iodice, ogni operatività in seno alla società Gallipoli Calcio S.r.l., di talché era venuto meno il supposto obbligo di depositare, entro il 31.5.2010 il prospetto VP/DF.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Procura Federale.

3) RICORSO DELLA JUVENTUS FOOTBALL CLUB AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MELO DE CARVALHO FELIPE SEGUITO GARA JUVENTUS/PARMA DEL 6.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 106 del 7.1.2011)

Con decisione del 7.1.2011, Com. Uff. n. 106, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, in riferimento alla gara svoltasi il 6.1.2011 tra la Juventus ed il Parma valevole per il Campionato di Serie A, diciottesima giornata d'andata, infliggeva al calciatore della Juventus Melo De Carvalho Felipe la squalifica per 3 giornate effettive di gara "per avere, al 17° del primo tempo, al suolo dopo un contrasto falloso di giuoco, colpito un avversario con un calcio al volto".

Avverso tale decisione presentava reclamo, anche nell'interesse del calciatore, la società Juventus Football Club, la quale sostanzialmente si doleva della mancata concessione al proprio tesserato dell'attenuante della provocazione, il cui riconoscimento avrebbe consentito di ridurre a due giornate la squalifica inflitta. Ciò perché, si sosteneva nelle doglianze difensive, il Melo aveva reagito ad un comportamento scorretto subito dall'avversario, il calciatore Paci del Parma, che era stato ammonito dal direttore di gara proprio per il suo intervento falloso nei confronti del calciatore della Juventus. Di conseguenza sarebbe stato possibile, anche sulla scorta di precedente giurisprudenza e valutando la immediatezza e la contestualità della reazione determinata dall'ingiusto fatto altrui, contenere la sanzione in 2 giornate di squalifica.

All'odierna udienza la società ed il calciatore hanno ribadito le citate posizioni difensive mettendo anche in evidenza un possibile fraintendimento in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure nel riportare lo "scalciare" di cui è cenno nel referto arbitrale, quale "calcio al volto" del dispositivo della decisione di primo grado.

Le doglianze difensive non possono, a giudizio della Corte, trovare accoglimento.

Prescindendo, infatti, dalle questioni semantiche relative al verbo "scalciare" usato nel referto arbitrale, poichè tale termine (vedi lo Zingarelli) può tranquillamente valere quale sinonimo di tirare calci disordinatamente, e quindi, assumere valenza addirittura peggiorativa, tanto che ne risulta quasi riduttiva la versione che si rinviene nel dispositivo del giudice sportivo ove si parla di "un calcio al volto", è la problematica sostanziale, relativa alla concessione della attenuante della provocazione che non può essere condivisa.

Non è possibile, infatti, ritenere che qualsiasi comportamento non conforme alle regole di giuoco abbia la valenza di provocazione nei confronti dell'avversario, ma appare maggiormente conforme allo spirito della norma che di volta in volta, di fronte al caso concreto verificatosi, si operi quella

valutazione del fatto che permetta di giudicare se il comportamento all'origine della reazione rivesta le caratteristiche, ad esempio, di gravità, gratuità ed estraneità alla vicenda sportiva che consentano di definirlo provocatorio. Nel caso di specie, costituito da un fallo di giuoco commesso da un giocatore del Parma ai danni di Melo, non è possibile rinvenire, a giudizio della Corte nessuno degli elementi di cui si è detto.

Vale la pena di aggiungere poi, che la misura della sanzione comminata corrisponde al minimo edittale previsto dalla norma, per cui la richiesta difensiva è quella, in realtà, di scendere al di sotto del minimo, come sarebbe possibile di fronte a fatti di particolare tenuità o di scarsa rilevanza. Non sembra, però, che l'episodio in questione possa essere tra questi ultimi fatto rientrare, se solo si tiene presente che colpire con un calcio al volto, inferto con scarpe da giuoco fornite di tacchetti di materiale comunque rigido, è atto di notevole pericolosità, almeno potenziale, che avrebbe potuto essere foriero di conseguenze ben più gravi se solo il colpo avesse attinto, anche senza intenzionalità da parte dell'agente, una parte più delicata del viso quale l'arcata dentaria o, addirittura, un occhio.

Appare, allora, evidente, per ritornare al ragionamento difensivo a proposito della provocazione, che il giudice di primo grado, nel comminare il minimo della sanzione ha correttamente valutato tutti gli elementi fattuali dell'episodio, in relazione al quale non è possibile, anche in presenza di plurime attenuanti, scendere comunque al di sotto delle 3 giornate inflitte.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Juventus Football Club di Torino e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 5 aprile 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete